

Comune di Bagnatica

Provincia di Bergamo

**Comune di Costa di Mezzate**

Provincia di Bergamo

**Comune di Brusaporto**

Provincia di Bergamo



**CONVENZIONE INTER-COMUNALE PER LA GESTIONE COORDINATA
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE E DELLA SEGRETERIA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNATICA (BG)**

Tra

- a. Il Comune di Bagnatica, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione comunale di Bagnatica (BG) ha approvato il testo della presente convenzione;
- b. Il Comune di Costa di Mezzate, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione comunale di Costa di Mezzate (BG) ha approvato il testo della presente convenzione;
- c. Il Comune di Brusaporto, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione comunale di Brusaporto (BG) ha approvato il testo della presente convenzione;

premessato che

- a. il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 ha a suo tempo stabilito le linee generali per il nuovo sistema di dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
- b. la Giunta regionale della Lombardia, con propria deliberazione n. 48116 del 14 febbraio 2000, ha a suo tempo approvato il Piano di dimensionamento per la provincia di Bergamo facendo sorgere n. 90 Istituti Comprensivi, fra cui l'Istituto Comprensivo di Bagnatica;
- c. in virtù del Piano di cui al punto precedente l'Istituto Comprensivo di Bagnatica è tenuto a svolgere funzioni amministrative per conto delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate (provincia di Bergamo);
- d. in ognuno dei tre Comuni di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate (provincia di Bergamo) sono presenti e attive tutte le classi sia delle scuole primarie che delle scuole secondarie di primo grado;
- e. alla gestione degli spazi e dei servizi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate (provincia di Bergamo) provvedono direttamente, con oneri a proprio carico, e per quanto di propria competenza, le singole Amministrazioni comunali;
- f. la Direzione e la Segreteria dell'Istituto Comprensivo sono allocate unicamente in porzione del piano terra dell'edificio di proprietà esclusiva del Comune di Bagnatica (BG), ospitante la scuola primaria di via dei Mille (24060 Bagnatica - BG);

- g. le parti convengono in merito all'opportunità di ripartire equamente fra i Comuni di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate (provincia di Bergamo) gli oneri per la gestione di questi ultimi spazi, escludendo espressamente dal computo degli oneri stessi ogni spesa, anche forfetaria, a titolo di locazione;
- h. con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ad oggetto *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali"*, titolo IV, capo III (Servizi alla Persona), è stato definitivamente sancito il concetto di autonomia degli istituti scolastici;
- i. il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, prevede all'art. 30 che:
 - comma 1): al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
 - comma 2): le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

si conviene e si stipula quanto segue:

Le parti approvano le premesse, anche dal punto di vista motivazionale, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto.

I Comuni di Bagnatica, Costa di Mezzate e Brusaporto (provincia di Bergamo), con la presente convenzione, intendono gestire in forma coordinata le spese di funzionamento della Direzione e della Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica (BG).

La gestione degli spazi e dei servizi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate (provincia di Bergamo), alla quale provvedono direttamente, con oneri a proprio carico e per quanto di propria competenza, le singole Amministrazioni comunali, rimane esclusa da quanto disciplinato dalla presente convenzione.

Art. 2 – Comune capofila e Comuni associati.

Il Comune capofila per la gestione coordinata delle spese di funzionamento della Direzione e della Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica è il Comune di Bagnatica (BG). I Comuni associati sono i Comuni di Costa di Mezzate (BG) e di Brusaporto (BG).

Rispetto alla spesa complessiva sostenuta nell'anno scolastico di riferimento, i Comuni partecipano nei seguenti termini:

- Comune capofila di Bagnatica (BG) – 1/3 della spesa complessiva;
- Comune associato di Costa di Mezzate (BG) – 1/3 della spesa complessiva;
- Comune associato di Brusaporto (BG) – 1/3 della spesa complessiva.

Art. 3 – Finalità e spese.

Con la gestione coordinata delle spese di funzionamento della Direzione e della Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica (BG) si intendono perseguire i seguenti obiettivi generali, comuni alle Amministrazioni stipulanti:

- a. economicità, efficacia ed efficienza della gestione;
- b. equa ripartizione delle spese di gestione poste in carico ai Comuni ai sensi, fra gli altri:
 - dell'art. 159, comma 2, del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297 *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"*: spese per l'arredamento, l'illuminazione, e il riscaldamento della Segreteria e della Dirigenza scolastica, nonché la fornitura degli

stampati e degli oggetti di cancelleria ad eventuale integrazione dei trasferimenti statali ricevuti;

- dell'art. 3 della Legge 11.01.1996, n. 23 *"Norme per l'edilizia scolastica"*: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici che ospitano la Segreteria e la Dirigenza scolastica delle scuole primarie e secondarie di primo grado, spese varie di ufficio ad eventuale integrazione dei trasferimenti statali ricevuti e per l'arredamento, utenze elettriche e telefoniche, provvista dell'acqua e del gas, riscaldamento e fornitura ed installazione dei relativi impianti.

Le parti convengono che eventuali opere murarie e/o strutturali rimarranno di competenza del Comune proprietario dell'edificio (Comune capofila di Bagnatica BG), che vi provvederà con oneri a proprio ed esclusivo carico.

Le spese per utenze, riguardanti la Direzione e la Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica, verranno sottoposte a riparto, nella misura di cui al precedente art. 2, ponendo a base di calcolo quanto segue:

- a. per quanto riguarda le spese relative alle forniture di metano, energia elettrica e acqua, la spesa sostenuta dal Comune capofila in proporzione all'area occupata dagli uffici della Direzione e della Segreteria (225 metri quadrati), rispetto all'intero edificio della scuola primaria di via dei Mille (24060 Bagnatica - BG) nella quale hanno sede la Direzione e la Segreteria stessa (1900 metri quadrati);
- b. per quanto riguarda le spese di telefonia/trasmissione dati:
 - una somma forfetaria pari a 1/4 della spesa sostenuta dal Comune capofila per la linea 035/689+interno, dal momento che il centralino telefonico della Direzione e della Segreteria dell'Istituto Comprensivo fa capo direttamente a quello del Comune di Bagnatica (BG), e non è possibile distinguere il traffico telefonico in fattura dei singoli canali VOIP;
 - le fatture della linea fax indipendente 035/680338.

Art. 4 – Preventivo e rendicontazione delle spese.

Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica (BG) provvederà a comunicare al Comune capofila di Bagnatica (BG), con periodicità annuale:

- a. entro il mese di settembre dell'anno scolastico in corso, il fabbisogno relativo alle spese per la fornitura degli stampati e degli oggetti di cancelleria ad eventuale integrazione dei trasferimenti statali ricevuti, e per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da realizzarsi presso i locali della Direzione e della Segreteria;
- b. entro il mese di luglio dell'anno scolastico appena concluso, il rendiconto corredato da pezze giustificative fiscalmente rilevanti relativo alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie eventualmente trasferite dal Comune capofila per l'acquisto di stampati e di oggetti di cancelleria (ad integrazione dei trasferimenti statali già ricevuti), di beni o per la realizzazione diretta delle manutenzioni ordinarie di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 11.01.1996, n. 23.

Il preventivo di spesa, comprensivo delle spese per eventuali lavori, manutenzioni, acquisto di beni e arredi, verrà condiviso dai Sindaci dei Comuni associati o dai loro delegati entro la fine del mese di ottobre di ogni anno.

Eventuali necessità straordinarie, urgenti ed impreviste, sopraggiunte in corso d'anno, andranno tempestivamente comunicate dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo al Comune capofila di Bagnatica (BG) con le medesime modalità sopra descritte.

Art. 5 – Adempimenti a carico del Comune capofila.

Il Comune capofila è tenuto:

1. ad iscrivere in capo al proprio bilancio previsionale, nei limiti delle effettive disponibilità che si verranno di volta in volta a determinare le voci di spesa a copertura del fabbisogno di cui al precedente art. 4.
2. all'adozione degli atti di gestione amministrativa, ordinaria e straordinaria, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4. In particolare, provvederà:
 - a. a trasferire all'Istituto Comprensivo di Bagnatica (BG) eventuali risorse finanziarie ad integrazione dei trasferimenti statali già ricevuti per l'acquisto di stampati e di oggetti di cancelleria, di beni e per la gestione diretta delle manutenzioni ordinarie di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 11.01.1996, n. 23;
 - b. per i lavori e le manutenzioni straordinarie, e in subordine per l'acquisto di beni, arredi e l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie, a realizzare direttamente gli interventi;
 - c. per le utenze relative alle forniture di metano, energia elettrica, acqua e telefonia/trasmissione dati, ad intestarsi e a sostenere direttamente le spese.
3. alla ripartizione ed al recupero annuale dei costi dai Comuni associati, nella misura di cui al precedente art. 2. Il prospetto dei costi sostenuti e il piano annuale di riparto verranno trasmessi, entro il mese di agosto di ciascun anno, ai Comuni associati per il recupero della spesa.

Art. 6 – Adempimenti a carico dei Comuni associati.

Con riferimento al precedente art. 5 comma 3, i Comuni associati provvederanno a trasferire annualmente quanto dovuto al comune Capofila, entro il mese di novembre di ciascun anno. A tal proposito gli enti convenzionati si impegnano a verificare e a concordare preventivamente, di comune accordo, la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili e delle loro dotazioni di bilancio, e ad adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia realizzata tempestivamente.

Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione.

La durata della presente convenzione decorre dall'a.s. 2025/2026 e si intende risolta:

- a. alla sua naturale scadenza (termine a.s. 2030/2031). I comuni convenzionati potranno procedere, alla naturale scadenza della presente convenzione, con atto espresso assunto dai rispettivi Consigli comunali, al suo rinnovo, alle medesime o ad altre condizioni.
- b. in caso di recesso dalla presente convenzione da parte del Consiglio comunale di anche solo uno dei Comuni convenzionati.

Per il caso di cui al precedente punto b., il recesso deve pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) agli altri due Comuni associati con almeno n. 6 (sei) mesi d'anticipo, e comunque entro n. 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della convenzione.

Art. 8 - Strumenti di consultazione tra i contraenti.

Le funzioni di sovrintendenza e controllo della gestione associata delle spese di funzionamento della Direzione e della Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica (BG), in merito alle linee di indirizzo politico-amministrativo delle rispettive amministrazioni, sono esercitate dai rispettivi Consigli comunali.

Art. 9 – Controversie e giudizio.

Per qualunque controversia tra le parti derivante o connessa all'interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione della presente convenzione, è competente il foro di Bergamo in via esclusiva.

Art. 10 - Disposizioni di rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune capofila
Comune di Bagnatica (BG)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Per il Comune associato
Comune di Costa di Mezzate (BG)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Per il Comune associato
Comune di Brusaporto (BG)
Firmato digitalmente ai sensi di legge